

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966

(70^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (645-B) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 959, 960, 962, 965, 973
BALDINI, relatore	960, 962, 970
BASILE	968
BELLISARIO	964, 966, 970
DONATI	963, 964
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	964, 971
LIMONI	966
MONETI	968
ROMAGNOLI CARETONI Tullia	962
ROMANO	962, 964, 965, 973
SCARPINO	964, 973
SPIGAROLI	973
TRIMARCHI	967

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Mone-

ti, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (645-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario, Baldini, Spigaroli, Picardi, Celasco, Indelli, Tiberi, Limoni, Valmarana, Conti, Coppo, Angelini Cesare, Bartolomei, Gatto Eugenio, Ven-

turi, Piasenti, Pignatelli, Lombardi, Cre-spellani, Agrimi, Deriu, Molinari, Spasari, Oliva, Zaccari, Militerni: « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A L D I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ritorna all'esame della nostra Commissione dopo un cammino alquanto faticoso dovuto, prima di tutto all'importanza e al significato del disegno di legge stesso e, in secondo luogo, al fatto che la Camera dei deputati, nell'esaminare il testo approvato dal Senato, ha tenuto conto anche di numerose proposte presentate in quella sede da vari deputati. Ed esattamente: dal deputato Romanato (« Norme per la sistemazione del personale direttivo docente di ruolo e non di ruolo »), dai deputati Picciotto ed altri (« Norme per la sistemazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali »), dai deputati Borghi ed altri (« Concorsi speciali a cattedre nella scuola secondaria di primo grado »), dai deputati Valitutti ed altri (« Immissione nei ruoli della scuola media di insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi d'insegnamento a maestri elementari di ruolo abilitati »), dai deputati Lauricella ed altri (« Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media »), dal deputato Cruciani (« Concorso per titoli riservati agli abilitati in educazione fisica »), ed infine dai deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio ed altri (« Assegnazione provvisoria di titolari della scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A »).

Ho voluto citare tutte queste proposte di legge per dimostrare come da parte di vari deputati sia stata sentita la stessa preoccupazione di riempire i vuoti apertisi nei ruoli della scuola media, che soprattutto nei suoi primi due anni di vita ha incontrato notevoli difficoltà per la mancanza

di insegnanti dotati del prescritto titolo di studio.

Se con questo provvedimento venissero coperti tutti i posti, la situazione della scuola media, migliorerebbe nettamente. Come è noto, infatti, parte entrerà in qualità di supplenti, e parte di questi insegnanti in pianta stabile, con le responsabilità dei professori di ruolo. Migliorando la loro posizione di insegnanti migliorerà certamente il loro impegno sia sotto l'aspetto didattico che culturale.

P R E S I D E N T E . Quanto meno si snelliscono le procedure nelle nomine!

B A L D I N I , *relatore*. Indubbiamente la vita della scuola diventa più seria e più tranquilla.

Ora, la Camera dei deputati ha esaminato il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario insieme alle altre proposte di legge che erano state presentate in quella sede. Il dibattito è stato lungo e approfondito. Il Presidente della VIII Commissione della Camera inizialmente aveva affidato lo studio di un testo organico, base della discussione, ad un Comitato ristretto, che però non pervenne mai ad alcuna soluzione positiva. La materia dovette ritornare in Commissione, per la discussione generale, sulla base del testo votato dal Senato.

Non ripeterò le critiche mosse al disegno di legge, così com'è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento (sono ormai troppo note) e mi permetterò di fare alcune considerazioni.

Innanzitutto: che cosa è rimasto della originaria proposta d'iniziativa del senatore Bellisario? Nonostante l'ampia elaborazione effettuata dalla Camera, sono rimasti immutati, secondo me, i principi ispiratori del provvedimento: l'abilitazione costituisce pur sempre l'elemento base per l'accesso alle graduatorie provinciali e nazionali, e l'immissione nelle graduatorie stesse costituisce il titolo per l'immissione nei ruoli.

Il testo è stato anche snellito e alleggerito, con qualche allargamento. Per esempio, l'articolo 1 dispone: « Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, ab-

biano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 », eccetera.

Il terzo comma di questo stesso articolo che, invece, recita: « Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio », può sembrare che contenga una limitazione. Si vuole intendere che anche coloro che conseguono l'abilitazione nel corrente anno possono chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media, secondo le norme stabilite dall'articolo stesso; però la dizione proposta, potrebbe anche portare all'esclusione di chi — per ipotesi, per ragioni di studio — per conseguire l'abilitazione, non abbia prestato servizio nel corrente anno, pur avendolo prestato negli anni precedenti. Un chiarimento del Governo sarebbe necessario.

Altre modifiche sono state apportate al primo comma dell'articolo 2. Noi avevamo detto: « Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda al Provveditore agli studi di una sola Provincia entro il termine di due mesi dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma ». La Camera dei deputati ha invece così modificato: « Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma; la domanda può essere inoltrata al Provveditore agli studi di non più di tre Provincie, ivi compresa quella di residenza ».

Sono stati quindi accorciati i termini; forse nella speranza di arrivare a formare, al 1° ottobre 1966 almeno le graduatorie provinciali. Ed effettivamente, qualora i due rami del Parlamento approvassero il provvedimento nel giro di pochi giorni, con il 1° ottobre 1966 si potrebbe arrivare alla prima graduatoria provinciale, tenuto presente che queste graduatorie sono meno difficili di quelle per gli incarichi e le supplenze (si tratta di pochi

titoli) che, per altro, sono già terminate, ciò che metterebbe le competenti Commissioni in grado di mettere mano già nel mese di agosto almeno a queste graduatorie provinciali.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il testo della Camera ripete praticamente quello del Senato, cioè che l'abilitazione è il titolo base. Sono state apportate invece delle modifiche a proposito delle abilitazioni specifiche: la possibilità di partecipare ed essere inclusi nelle graduatorie è stata estesa agli insegnanti in possesso di abilitazione all'insegnamento per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano. L'opportunità della norma è discutibile. Essa addirittura stabilisce che tali insegnanti « potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli », il che significa che, chi ha una abilitazione specifica entra nella graduatoria provinciale, chi non l'ha entra in una seconda graduatoria, pure provinciale ma successiva rispetto all'altra.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 sono stati soppressi; pure soppressi, gli ultimi due commi dell'articolo 4, dove si fissavano modalità di compilazione delle graduatorie. È stata mantenuta invece l'ultima parte del primo comma di tale articolo; dopo tutte le polemiche che a questo proposito, si sono avute, il punto merita di essere sottolineato.

L'articolo 5 del testo della Camera dei deputati è stato l'oggetto di maggiore discussione e polemica. Anche la nostra Commissione, in occasione di questo disegno di legge (e di una seconda proposta di legge, n. 974, sempre d'iniziativa del senatore Bellisario) aveva esaminato la possibilità di un'immissione nei ruoli degli abilitati per gli istituti superiori. La Camera ha risolto la questione, inserendo tale articolo, naturalmente con tutte le conseguenze che possono derivarne, su cui la Commissione si soffermerà certo con degli argomenti precisi. Ora faccio solo osservare che — a proposito del secondo comma, dell'articolo 5 in discorso, che dispone: « Tale assegna-

zione sarà disposta dai Provveditorati agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione», — sarà probabilmente necessario precisare con un ordine del giorno punti precisi, da raccomandare al Ministro, affinché siano tenuti presenti in sede di fissazione delle previste norme.

Lo scopo di questo articolo 5 è probabilmente quello di consentire a tutti gli insegnanti delle classi di collegamento, agli insegnanti che sono abilitati per i licei e che sono rimasti nella scuola media, di passare nelle altre classi superiori. Ma, io non vorrei che, in contrasto proprio con lo spirito del disegno di legge, presentato e votato dalla nostra Commissione, che mirava a riempire i vuoti della scuola media, ci dovessimo trovare domani invece davanti ad un travaso di forze dalla scuola media ad altri istituti, perchè allora bisognerebbe ricominciare da capo. Con norme precise però anche questo fenomeno potrà essere limitato.

All'articolo 6 si prevede una graduatoria nazionale (quindi ricompare qui quello che è stato tolto all'articolo 4). Voglio poi sottolineare l'ultimo comma di questo articolo, che dimostra la preoccupazione e l'interesse del legislatore di portare a termine quel provvedimento che allora fu oggetto di tante discussioni.

Un altro articolo oggetto di critiche e di preoccupazioni è l'articolo 7; mi sembra però che esso non modifichi lo spirito del disegno di legge. Esso prevede una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento per gli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio, e per gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono ». A parte la considerazione che l'aggettivo « speciale » non credo che vada preso alla lettera, un dubbio sorge a proposito della disposizione secondo cui tale sessione speciale dovrebbe vertere: « su programma d'insegnamento della scuola media »; si tratta del programma

d'insegnamento della scuola media o del programma d'esame di abilitazione all'insegnamento della scuola media? In ogni caso la portata dell'articolo è limitata, perchè questa sessione deve essere indetta con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967, e, come dice il penultimo comma, « tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge ».

Nell'articolo 8 si elevano le riserve di posti previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, — prima fissate ad un quinto — al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.

Concludo esprimendo l'augurio che la Commissione — alla cui volontà naturalmente mi rimetto — nel soffermarsi sui singoli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, evitando di protrarre la discussione e di dimenticare l'urgenza e l'importanza del provvedimento, non perda di vista il significato essenziale del disegno di legge che tende a dare tranquillità e ordine alla scuola media.

R O M A N O . Il relatore quindi propone l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati?

B A L D I N I , *relatore*. Io inviterei la Commissione a soffermarsi solo sulle modifiche sostanziali, in particolar modo sugli articoli 5 e 7.

P R E S I D E N T E . È un invito alla concretezza, al quale credo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione se mi associo, ringraziando nel contempo il senatore Baldini per lo zelo e la cura con cui ha riassunto lo spirito animatore di questo complesso disegno di legge.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . D'accordo con l'esortazione alla concretezza, parlerò solo dell'articolo 5 e dell'articolo 7. I colleghi ricorderanno che avevamo condizionato la nostra

approvazione a questo disegno di legge all'assicurazione, che ci venne dalla Commissione, di un sollecito esame dell'altro disegno di legge presentato dal senatore Bellisario, il n. 974 relativo all'immissione in ruolo di insegnanti della scuola secondaria superiore, confortati anche dalla buona disposizione del Governo in questo senso, e spinti dalla preoccupazione di dare una sistemazione agli insegnanti della scuola media. Mi pento ora di quella nostra approvazione, poichè oggi si ripropongono gli stessi problemi allora rinviati. Sono molto perplessa quindi di fronte all'articolo 5 che, oltre a creare delle sperequazioni, metterà i migliori (si presuppone che chi ha più titoli sia migliore) in grado di abbandonare la scuola media. Non è giusto che gli insegnanti debbano decidere della loro sorte spinti da questioni contingenti e non dalle proprie aspirazioni.

Mi sembra pure inaccettabile l'abilitazione speciale prevista dall'articolo 7 per gli insegnanti elementari laureati che abbiano prestato la loro opera nella scuola media. Non so come si orienterà la Commissione, nè cosa decideranno i miei compagni di Gruppo; per parte mia, sono nettamente contraria a che si crei un precedente di questo genere e che si prefiguri in qualche modo una nuova abilitazione didattica.

D O N A T I . Concordo pienamente con quanto ha detto la senatrice Caretoni e aggiungo che io voterò per la soppressione dell'articolo 5. Credo inoltre che sia opportuno esaminare tutti gli articoli di questo disegno di legge.

Nella scuola italiana, a causa della legge n. 831 — che consente a chi non ha mai vinto un concorso di scegliere tra cinque o sei cattedre, mentre coloro che hanno avuto il torto di vincere il concorso per una cattedra debbono insegnare in quella — si è venuta creando una grande confusione. Con il proposto articolo 5 la situazione peggiora. A me sembra abnorme che si debbano sempre favorire i peggiori a scapito dei migliori.

Ma l'articolo ha soprattutto il torto di eludere l'obiettivo fondamentale del disegno di legge, che si proponeva di creare gli insegnanti di ruolo per la scuola media.

Quanto ai maestri da ammettere nella scuola media, non è stato specificato neppure quale dovrà essere il loro stato giuridico ed economico! Ci troveremo dunque di fronte ad insegnanti che non sapremo come considerare? Ma soprattutto perchè dobbiamo stabilire dei titoli per insegnamento nella scuola media inferiore e poi, attraverso leggine, consentire che tali titoli abilitino all'insegnamento nelle scuole superiori?

Lo Stato non è una società di assicurazione, non può fare certe cose!

L'articolo 5 è assolutamente abnorme e abnormi sono altre disposizioni. La sessione speciale di abilitazione, per esempio! Ma insomma: non abbiamo ancora finito con i concorsi speciali? Non sarebbe il caso, eventualmente, di parlare di un concorso riservato, da espletarsi naturalmente sulla base di esami normali, piuttosto che di un « programma di insegnamento della scuola media »? Pretendere che un professore conosca appena la materia che deve insegnare, significa mettere in cattedra degli sprovvoluti e noi non abbiamo il diritto di fare questo. Come stabilire un concorso sul programma d'insegnamento della scuola media: chiederemo un po' di analisi logica, con la riserva naturalmente, che se il candidato sbaglierà, la media del sei significherà sufficienza? Cerchiamo di essere più seri! L'insegnante deve sapere più di quanto viene richiesto all'alunno che fa gli esami di licenza media e noi non possiamo permettere che esami di licenza media siano titolo per l'immissione in ruolo.

Un'altra considerazione: corriamo il rischio di creare delle graduatorie che dureranno fino all'anno 2000. Pensate alle graduatorie per gli insegnanti di educazione artistica, di disegno, di applicazione tecnica; non abbiamo ancora sistemato nemmeno gli insegnanti di ruolo, che sono in assegnazione provvisoria perchè mancano posti; abbiamo i ruoli transitori; c'è la legge numero 831, e adesso istituamo un paio di

« code » alla legge n. 831 stessa! Ma insomma non c'è più il senso del limite? Possiamo dire a questa gente: fate per ora i commessi viaggiatori o un altro mestiere, e nell'anno 2000 vi daremo la nomina? Che legge variamo: è una difesa della scuola o un istituto di assicurazione? Sono cose da dirsi con estrema chiarezza.

S C A R P I N O . Il 20 per cento dei docenti sono studenti universitari.

D O N A T I . Parlo dell'applicazione tecnica, in questo momento. È chiaro che non mi sento di dire: nel 2000 vi daremo il posto nella scuola e, nel frattempo, farete un altro mestiere! Non sono cose che ci concepiscono: non è serio.

E ancora. Il terzo comma dell'articolo 3 ammette l'inclusione nelle graduatorie degli insegnanti « i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano ». Ora, sappiamo che — per esempio — la cattedra di italiano, nella scuola media, è costituita dagli insegnamenti di italiano, storia e filosofia, geografia ed educazione civica. Chiunque, abilitato in storia e filosofia, entra per questo verso ad insegnare italiano. Qualunque insegnante, che abbia dato gli esami di abilitazione per l'ex scuola di avviamento — matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali e geografia —, avrà diritto di concorrere sia per l'italiano, sia per la matematica od osservazioni ed elementi di scienze naturali, perchè è abilitato in geografia. Io mi domando: ma si possono varare leggi di questa natura?

B E L L I S A R I O . Non è esatto quello che lei dice.

D O N A T I . Praticamente, chiunque abbia l'abilitazione almeno in geografia ha diritto d'insegnare italiano, storia e geografia. Un laureato in materie scientifiche, con l'abilitazione per l'insegnamento di quelle materie in base al criterio che qui

viene previsto, sarà autorizzato ad insegnare materie letterarie.

Comunque mi spiegherete, ascolterò le spiegazioni che mi verranno date. Mi sorgerà poi un dubbio. Non esiste, se non erro un'abilitazione all'insegnamento di educazione civica.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ancora non c'è!

D O N A T I . Ma se per caso venisse introdotta?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Lei naviga alle volte nei limiti del paradosso; se poi fa anche l'ipotesi del paradosso...

D O N A T I . L'ipotesi è che ad un certo momento nasca l'abilitazione in educazione civica, che potrebbe avere il suo fondamento perchè in alcune scuole, come gli Istituti professionali, l'educazione civica rappresenta *magna pars* del programma d'insegnamento. Se ciò avvenisse prima dell'applicazione della legge, gli abilitati in tale materia sarebbero automaticamente inseriti nell'insegnamento di lettere. Io mi domando, pertanto, se non possiamo usare una dizione che prevenga tali inconvenienti.

Tutta una serie di modificazioni sostanziali apportate dalla Camera dei deputati, dunque, attentamente riveduta; esistono, comunque, alcune disposizioni anomali, ripeto, nei confronti delle quali fin da questo momento io mi pronuncio in senso decisamente contrario.

R O M A N O . Desidero subito sottolineare che il Gruppo comunista non solo non ha fatto nulla per ritardare la discussione di questo disegno di legge, così come da qualche parte in maniera faziosa è stato dichiarato, ma neppure cercherà in questa sede di ritardarne in alcun modo l'approvazione.

All'altro ramo del Parlamento, per la verità, il disegno di legge è stato in discussione circa un anno e mezzo ed è stato approvato in sole quattro sedute. Quindi

se il desiderio del Gruppo comunista di discutere con serietà il disegno di legge — che, dopo essere stato dinanzi all'altro ramo del Parlamento, per un anno e mezzo, è stato approvato in sole quattro sedute — verrà interpretato come un tentativo rivolto a rinviarne l'approvazione, noi dovremo respingere decisamente questa interpretazione.

PRESIDENTE. Senatore Romano, gli *interna corporis* dell'altro ramo del Parlamento non ci riguardano. È un problema di delicatezza e di stile che richiamo e che deve essere tenuto presente.

ROMANO. Sappiamo che in questa sede una tale accusa non può esserci rivolta, perchè il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno solo oggi per la prima volta. Non abbiamo nessuna responsabilità del ritardo con cui esso è stato portato all'esame della Commissione (sono, queste, affermazioni, che faccio nell'interesse della stessa Commissione) e per quante perplessità possiamo avere, non faremo nulla per ritardare l'approvazione del disegno di legge, anche se non rinunceremo alle posizioni già da noi assunte alla Camera. Perchè, di perplessità ne abbiamo ed anzi abbiamo avuto il coraggio di esprimerle, prima di altri; perplessità che, con mio sommo piacere, sono condivise oggi dall'onorevole relatore, dalla senatrice Caretoni e dal senatore Donati.

Come i senatori ricorderanno, nella prima fase di discussione di questo disegno di legge al Senato, avevamo formulato delle critiche alla proposta del collega Bellisario, a nostro giudizio un'altra « leggina » che rinviava *sine die* la soluzione dei problemi relativi al personale della scuola. E ci riferivamo alle conclusioni cui era pervenuta la Commissione d'indagine, in parte accettate nelle linee direttive anche dal Piano di sviluppo della scuola. Aspettavamo quindi che il Governo, per definire una volta per sempre la situazione del personale della scuola, presentasse un suo disegno di legge, necessariamente collegato ai disegni di legge relativi alla riforma del-

la scuola nel suo complesso, ivi comprese l'istruzione tecnica-professionale e la scuola secondaria superiore.

Partiti da questa premessa, rilevammo che il disegno di legge presentato dal collega Bellisario, limitato soltanto ai ruoli della scuola media, rischiava di sguarnire i ruoli della scuola secondaria superiore degli elementi migliori che, allettati dalla possibilità di trovare sistemazione nella scuola media, potevano lasciare la scuola secondaria superiore e accettare la proposta di inserirsi nei ruoli della scuola media.

Di fatto, dietro questa nostra critica, il collega Bellisario presentò nel corso della discussione del primo disegno di legge un secondo provvedimento, il quale proponeva, con un metodo diverso, l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore del personale abilitato. Dicemmo allora che era il caso di abbinare la discussione dei due disegni di legge, per creare un testo più organico che tendesse a riportarsi alle posizioni acquisite in sede di Commissione d'indagine.

Ci si disse che intanto era urgente che il disegno di legge allora in esame seguisse il suo corso. La maggioranza, comunque, assunse l'impegno di portare avanti la discussione del secondo disegno di legge per il cui esame in seno alla Commissione, intanto, veniva costituito un Comitato ristretto del quale io, per il mio Gruppo, fui chiamato a fare parte. Questo Sottocomitato si è riunito soltanto due volte: la seconda volta, per sentire il rappresentante del Governo, l'onorevole Magri, dichiarare che il Governo aveva bisogno di approfondire la materia e di svolgere un'indagine al livello dei Provveditorati agli studi, per accertare quanti elementi del personale della scuola secondaria superiore potevano essere sistemati e reperire le cattedre ulteriormente disponibili nella scuola predetta.

Questo stesso problema, sollevato alla Camera, ha invece portato alla formulazione dell'articolo col quale, potremmo arrivare a coprire i ruoli della scuola secondaria superiore col solo personale comandato. Non so davvero che cosa avverrebbe, se lasciassimo passare l'articolo 5 nel testo for-

mulato dalla Camera dei deputati, quando avremo da coprire tutte le cattedre vacanti dell'istruzione tecnica e quando, con la riforma dell'istruzione professionale, istituiranno le cattedre degli istituti professionali. È evidente che tutto il personale della scuola media potrebbe chiedere di essere comandato presso queste scuole; non avremo più un concorso per l'accesso alle cattedre degli istituti secondari superiori e andremo avanti, ancora una volta, per via di tentativi e con leggine, perchè niente potrà impedire ad un parlamentare qualsiasi di presentare un disegno di legge che istituisca una sessione particolare di esami, oppure un particolare concorso per titoli, in base al quale questo personale comandato, dopo un certo numero di anni di servizio, potrà essere inserito definitivamente nei ruoli della scuola secondaria superiore.

Non è questo l'assestamento che voleva dare alla scuola la Commissione d'indagine. Occorre infatti un disegno di legge governativo, collegato ai provvedimenti di riforma della scuola secondaria e delle facoltà pedagogiche dell'Università, anche al fine di evitare che, in futuro, si verifichi di nuovo il fenomeno di un numero eccessivo di insegnanti laureati in determinate materie, contro un numero assolutamente insufficiente di insegnanti laureati in altre.

Insomma, le riserve formulate dai colleghi sull'articolo 5 sono fondate, ed il testo dell'articolo è assolutamente inaccettabile.

Quanto all'articolo 7, esso si distacca dalle proposte della Commissione d'indagine, che prevedeva dei corsi abilitanti a livello universitario (nel piano quinquennale di sviluppo a questo fine erano stati previsti stanziamenti) che sarebbe bene fossero frequentati da alcuni insegnanti. Credo che questo sia infatti il modo migliore per risolvere il problema.

D'altra parte siamo ancora in attesa di una risposta della maggioranza a proposito del disegno di legge n. 974 relativo all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola secondaria superiore. In ogni caso sarebbe bene discutere e concordare le eventuali proposte di modifica prima ancora che le stesse siano portate in Commissione, vi-

sto che il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante.

L I M O N I . Onorevole Presidente, nonostante alcune incongruenze io credo che il disegno di legge sia sostanzialmente valido, e che abbia ragione il senatore Baldini quando dice che l'originario disegno di legge Bellisario ed altri è stato modificato per l'esigenza di includere in esso le numerose proposte pervenute da vari deputati. Ci si è trovati infatti nella necessità di riempire i posti rimasti vacanti nonostante l'applicazione della legge n. 831.

Trovo eccessiva per altro la preoccupazione di recuperare coloro che hanno insegnato negli anni scolastici 1949-50 e 1950-51. Sono poi perplesso sull'articolo 5 la cui applicazione può portare ad una situazione di grave disordine nella scuola secondaria. Vorrei anche capir bene la portata dell'articolo 7, perchè a prima vista sembra che valgano i quattro anni di insegnamento anche per coloro che hanno insegnato non essendo in possesso della laurea.

B E L L I S A R I O . Non è così.

L I M O N I . Allora bisogna precisarlo.

La sessione speciale di abilitazione, prevista dall'articolo 7, da indirsi entro il 31 dicembre 1967, porterà a graduatorie, che saranno utilizzate « dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 ». Ma, poichè per indire il concorso di abilitazione, espletarlo, fare le graduatorie e, infine, attendere l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 è necessario un certo tempo, mi domando quando saranno esauriti gli effetti di questo provvedimento; e non me lo chiedo ai fini della preoccupazione espressa dal senatore Donati, ma perchè temo che una grave situazione si determini negli anni 1970-71-72, quando avremo da utilizzare queste graduatorie e, intanto, ci saranno i nuovi laureati, che non avranno, è vero, il quadriennio di insegnamento nella scuola media primaria, ma la loro abilitazione normale e si troveranno, a quella data, in posizione di

inferiorità rispetto a coloro che entreranno nelle graduatorie di cui all'articolo 7.

Ed allora, ecco che io fin da adesso mi domando: è giusto tutto questo? Che cosa si dovrà fare quando si verificherà questa situazione? Si dovrà ricorrere ad un altro di questi espedienti, oppure negheremo la concessione di tale privilegio?

Non starò a ripetere tutte le argomentazioni già svolte a proposito della scarsa validità del contenuto degli articoli 5 e 7; sono però dell'avviso che il disegno di legge, esaminato negli articoli che sono stati emendati, dovrà essere opportunamente ritoccato, anche accogliendo le varie tesi che sono state sostenute, e che hanno un loro fondamento, durante la discussione all'altro ramo del Parlamento, sì da rendere il provvedimento organico e più rispondente alle finalità che ci siamo proposte quando l'abbiamo presentato.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, contavo di parlare in una prossima seduta, secondo la preghiera che lei ci aveva rivolto, ma vedo che i tempi sono stati affrettati e, quindi, mi limiterò a svolgere qualche considerazione.

Il disegno di legge, oggi all'esame di questa Commissione, oltre ai vizi e alle deficienze originarie, ne presenta altri, conseguenti al fatto che, come è stato detto dai colleghi, ulteriori elementi sono stati inseriti dall'altro ramo del Parlamento nel corpo del disegno di legge stesso, essendosi ritenuto di dover prendere in considerazione e soddisfare altre esigenze e tutelare altri interessi.

Mi sembra che il provvedimento, così come viene sottoposto al nostro esame, sia insufficiente perchè non è in grado di venire incontro a tutte le esigenze meritevoli di tutela e, d'altra parte, è contraddittorio perchè ne soddisfa alcune e ne ignora altre, sì che sulla materia si dovrà ritornare. È difficile che un disegno di legge, per di più settoriale, possa venire incontro a tutte le necessità, ma sarebbe augurabile che anche in una materia di limitata importanza il parere del Parlamento fosse relativamente definitivo.

Anch'io come gli altri colleghi ho delle perplessità in relazione agli articoli 5 e 7, proprio perchè in essi sono state prese in considerazione materie che esulano da quella originariamente trattata dalla proposta di legge presentata dal senatore Bellisario; e sono state prese in considerazione con l'adozione di conclusioni che non lasciano del tutto tranquilli.

Ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento e non vorremmo che la discussione, o comunque le proposte di modifiche, dovessero servire a ritardarne il corso; ma le difficoltà che sono insorte, o che eventualmente dovessero insorgere, è nostro dovere affrontarle con serenità e coscienza, facendo tutti gli sforzi perchè, pure nel rispetto della necessaria urgenza, si vada incontro alla suprema necessità di emettere provvedimenti che rispondano al supremo fine di giustizia.

Per quanto concerne l'articolo 5, mi limito per il momento a questa dichiarazione di contrarietà, riservandomi di fare delle osservazioni specifiche in sede di esame dell'articolo stesso. Relativamente all'articolo 7, avrei da fare una precisazione.

Come è noto, era stata presentata all'altro ramo del Parlamento una proposta di legge d'iniziativa del deputato Valitutti ed altri, per l'immissione nei ruoli della scuola media di insegnanti elementari di ruolo abilitati, e per il conferimento di incarichi d'insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari. In proposito, ha fornito dei dati con molta precisione il relatore, senatore Baldini. Debbo dire però che del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valitutti nell'articolo 7 è rimasto ben poco: è rimasta soltanto la materia che veniva presa in considerazione nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 — dove si diceva che nel quadriennio, dal 1° ottobre 1964, sarebbero stati indetti esami di abilitazione riservati agli insegnanti di cui all'articolo stesso — e quella contenuta nell'articolo 7 di questo disegno di legge circa una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma d'insegnamento della scuola media.

Questo è un punto che certamente merita di essere preso in considerazione; però il fine che la proposta di legge Valitutti voleva conseguire non viene realizzato con l'articolo 7 del presente disegno di legge, perchè questa sessione speciale di abilitazione deve tendere e tenderà — ammesso che il disegno di legge sia approvato — a creare degli abilitati, i quali abilitati formeranno però una graduatoria che potrà essere utilizzata solo dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 del disegno di legge stesso: il che significa che in molte province non servirà a nulla.

Avrei da fare ancora qualche altra osservazione a proposito del punto centrale di questo provvedimento. Nell'articolo 1 si fissa il principio che titoli base per l'immissione in ruolo sono l'abilitazione e la prestazione del servizio in un certo periodo (due anni di servizio negli anni scolastici dal '49-'50 al '60-'61, oppure un anno negli anni scolastici dal '61-'62 al '65-'66). Senonchè, la espressione letterale con cui comincia l'articolo è tale, che sembra presupporre che l'abilitazione debba essere anteriore all'esercizio dell'attività, e ciò in contrasto con il contenuto della prima parte del primo comma dello stesso articolo primo e, oltre tutto, con criteri di eleganza legislativa, che esige termini sufficientemente coerenti, qui non difficili a trovarsi.

Il relatore, senatore Baldini, aveva proposto di formulare un ordine del giorno, che raccolga le richieste delle varie parti. Ma se il disegno di legge non può essere approvato nella dizione che ci è pervenuta, se modifiche debbono essere fatte, tanto vale chiarire che l'abilitazione richiesta dall'articolo 1 deve essere posseduta all'atto della domanda e non necessariamente nel periodo in cui l'insegnamento è stato prestato.

B A S I L E . Pensando che la discussione generale non si sarebbe esaurita in una sola seduta avevo in animo di intervenire solo dopo un approfondito esame del disegno di legge in discussione; parlando ora, mi limiterò pertanto ad alcune osservazioni di carattere generale.

Prima di tutto a me sembra che questo testo non abbia nulla a che vedere con l'originario disegno di legge Bellisario ed altri da noi esaminato l'anno scorso, di cui sono stati alterati infatti spirito e scopo. Ho ammirato gli sforzi del senatore Baldini quando ha cercato di dimostrare, al fine di accelerare l'iter del disegno di legge, che questo non è vero, ma non posso essere d'accordo con lui.

A chi aveva a suo tempo lamentato la natura settoriale di questo disegno di legge è stato risposto che esso non si propone di risolvere tutti i problemi della scuola media ma solo riempire i vuoti lasciati vacanti dalle graduatorie della legge n. 831. Questa risposta non è ora più valida. Se dobbiamo riesaminare la materia, tanto vale riesaminarla completamente, sotto tutti i punti di vista, cercando le soluzioni più accettabili. Mi rendo conto dell'urgenza; tutti noi conosciamo la condizione della scuola media. Visto però che da tutte le parti sono state avanzate riserve a carico degli articoli 5 e 7 — che sono poi i punti fondamentali di questo disegno di legge — non posso non associarmi ad esse. In sede di discussione dei singoli articoli, comunque farò osservazioni più particolareggiate.

M O N E T I . Le perplessità manifestate da tutte le parti su questo disegno di legge mi trovano in gran parte consenziente non vorrei però che, per certi timori, per certe legittime contrarietà, noi perdessimo di vista la questione principale e le fondamentali esigenze della scuola cui questo provvedimento intende far fronte.

Già in passato questi principi sono stati applicati dal legislatore, che quindi in questo caso non innova, avendo già altre volte cercato di utilizzare coloro che avevano conseguito l'idoneità.

Mi richiamo alla legge che abbiamo varata per i direttori didattici, al disegno di legge che riguarda i maestri idonei, e alla stessa legge n. 831, che ha immesso in ruolo insegnanti i quali, oltre all'esperienza d'insegnamento, avevano anche conseguito quella idoneità, assunta da noi a garanzia della loro preparazione culturale. Immettendoli

dunque in ruolo coloro che hanno insegnato nella scuola media e hanno ottenuto anche l'abilitazione, non andiamo al di là di disposizioni già precedentemente approvate. Questa è la prima considerazione.

Vorrei ricordare in secondo luogo che noi abbiamo approvato questo disegno di legge in quanto lo trovammo anche rispondente ai suggerimenti che la Commissione d'indagine aveva dato circa il reclutamento del personale insegnante, per evitare alla scuola la mancanza di insegnanti titolari, e agli insegnanti la ripetizione inutile di tanti esami di Stato. E dirò, per di più, che noi accedemmo all'approvazione in considerazione della gravissima situazione nella quale si trovava e si trova la scuola media.

È necessario ora che la contrarietà giustamente destata da certi articoli (che pure possono essere emendati) non faccia perdere di vista le situazioni in base alle quali noi siamo arrivati a certe determinazioni. E a proposito degli articoli che hanno suscitato delle preoccupazioni, mi trovo concorde con le osservazioni della senatrice Caretoni, ripetute da altri, nei confronti dell'articolo 5.

Pensiamo però che esso è venuto fuori per connessione ed in analogia con disposizioni contenute in questo disegno di legge ed anche in disegni di legge precedenti. Noi parliamo di immissione in ruolo di coloro che hanno un'abilitazione per la scuola media, ma è evidente che nella stessa situazione giuridica si trovano coloro che hanno conseguito l'abilitazione per la scuola secondaria superiore. Vi è una differenza nel fatto che in questo caso, al titolo abilitante, non viene aggiunta l'esperienza acquisita nello stesso tipo di scuola, come invece nel caso degli insegnanti cui abbiamo provveduto. Inoltre, mentre nella scuola media la situazione è veramente precaria, lo stesso sembra non essere nella scuola secondaria superiore.

Da un punto di vista giuridico, dunque il desiderio degli insegnanti della scuola media di passare nella scuola media superiore, ha un certo fondamento.

Richiamando un'altra legge — quella che provvedeva all'inserimento, all'utilizzazione

a comando, nella scuola media, dei maestri laureati — e tenendo conto delle difficoltà che potremmo incontrare nell'abrogare *sic et simpliciter* l'articolo 5, mi domando se al fine di facilitare una intesa tra i due rami del Parlamento, non si potrebbe introdurre nell'articolo medesimo una disposizione analoga a quella per i maestri elementari: autorizzare i Provveditorati agli studi a comandi, da rinnovarsi di anno in anno, per l'insegnamento nella scuola media superiore, di coloro che siano in possesso del titolo di abilitazione, ove manchino gli insegnanti provvisti del titolo prescritto, nel settore per il quale il comando stesso è richiesto. Si capisce che dovremo introdurre delle precisazioni circa il trattamento economico, così come facemmo per i maestri laureati.

Questa potrebbe essere una via di mezzo, per superare molte delle obiezioni espresse sull'articolo 5, e per consentire, forse, una intesa anche con l'altro ramo del Parlamento, ed evitare situazioni che potrebbero portare all'insabbiamento di questo disegno di legge, male questo molto maggiore.

Un'analogia considerazione vorrei fare per quanto riguarda l'articolo 7. Sono contrario alla speciale sessione di abilitazione. Noi dobbiamo usare lo stesso metro, evitando discriminazioni e privilegi. Sono quindi d'accordo che si debba chiarire che questa abilitazione potrà, semmai, essere riservata a coloro che hanno determinati titoli, e che le prove culturali e didattiche dovranno essere pari a quelle previste per la normale abilitazione.

Anche le preoccupazioni destinate, nell'ambiente universitario, dall'articolo 7 potrebbero essere, forse, in gran parte ridotte, se precisassimo che a queste abilitazioni sono ammessi coloro che hanno il titolo specifico rispetto alla cattedra cui aspirano. La formula in esame, infatti — « insegnanti che abbiano prestato servizio nella scuola media da almeno quattro anni » — potrebbe essere intesa nel senso che possano adire all'abilitazione coloro che hanno anche un titolo diverso rispetto alla cattedra cui aspirano. Di qui, le preoccupazioni dell'ambiente universitario! Si potrebbe, quindi, come dice-

vo, circoscrivere la portata della norma, specificando meglio che cosa si intende per « titolo di studio prescritto », a parte il fatto che il titolo stesso — e qui sono d'accordo col senatore Limoni — deve essere posseduto all'inizio della prestazione e non dopo.

Non mi trova del tutto consenziente l'osservazione che il senatore Donati ha fatto circa la dizione « su programma di insegnamento della scuola media ». Il collega Donati ha rilevato in proposito che un professore deve saperne più dell'alunno cui deve insegnare. È giusto il principio, ma io vorrei far notare — anche in base all'esperienza che abbiamo personalmente potuto acquisire quando ci siamo presentati per gli esami di storia e filosofia, per esempio — che una cosa è il programma di esame, che sarà relativo a quello da insegnare nella scuola media, ed altra cosa è il livello di preparazione del professore che sarà senza dubbio superiore a quello dell'alunno cui dovrà prestare l'insegnamento. Non mi sembrano, pertanto, del tutto fondate le osservazioni del collega Donati.

Invito, in conclusione, a uno sforzo concreto per non perdere di vista i motivi fondamentali per i quali il provvedimento è stato proposto, e a cercare perciò una linea realistica che possa trovare l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento.

BELLISARIO. Io credo, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, che bisogna rifarsi proprio alle ultime raccomandazioni che ci sono state rivolte dal collega Moneti che, a sua volta, ha ripreso i consigli ed i suggerimenti del relatore: bisogna procedere all'esame di questo disegno di legge concretamente e realisticamente. Anche io sono rimasto sconvolto di fronte alle modifiche ed agli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento. Ciò non mi impedisce di cogliere però, quello che in essi vi è di positivo e che non bisogna respingere. Mi sembra che, di tutti gli articoli, solamente due sono quelli su cui bisogna riflettere più seriamente e su cui sono da condividere le critiche che abbiamo ascoltato. È questa una questione da risolvere con alcuni emendamenti, tenendo conto delle

esigenze che li hanno ispirati: l'urgenza di una sistemazione della scuola media ed il problema del personale della scuola secondaria superiore; questo per quanto attiene all'articolo 5.

Per quanto riguarda l'articolo 7, credo che sia da considerarsi attentamente la proposta fatta dal collega Moneti sul titolo specifico; infatti in alcuni settori universitari si è parlato della situazione anomala che verrebbe a verificarsi qualora fossero ammessi alle cattedre di lingue coloro che, senza avere alcun titolo specifico, hanno però un periodo di quattro anni di insegnamento. Il punto è da chiarire.

Per quanto riguarda l'abilitazione speciale, bisogna precisare che si tratta solo di una sessione speciale di abilitazione. L'aggettivo « speciale » suscita delle preoccupazioni, ma potremmo anche accettarlo, tenendo conto che è una sessione che si riferisce solo ad un certo tipo di laureati. Si potrebbe anche sostituire con « riservata ».

Sono d'accordo poi con il senatore Romano quanto ai corsi abilitanti, ma qui si tratta di un provvedimento che deve agire con una certa rapidità, e se parliamo di corsi abilitanti dobbiamo mettere in conto almeno altri tre anni.

BALDINI, relatore. Siccome mi sembra che tutti i colleghi intervenuti nella discussione siano d'accordo sulla possibilità di apportare delle modifiche al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, io vorrei raccomandare che ci si limiti a due o tre « pennellate », diciamo, per non rendere la cosa particolarmente difficile e anche ai fini di una intesa con l'altro ramo del Parlamento che, come ho già sottolineato, è pervenuto all'attuale formulazione di questo disegno di legge dopo un esame di tutti gli altri provvedimenti che ho citato, compiendo, quindi, un lavoro che va in ogni caso rispettato.

Io penso che siano sufficienti pochi ritocchi agli articoli 5 e 7; si potrà prendere in considerazione la proposta del senatore Moneti, circa i passaggi dalla scuola media a quella secondaria superiore di laureati provvisti di abilitazione specifica, nonché l'os-

servazione fatta a proposito della sessione speciale di abilitazione prevista all'articolo 7. È chiaro che il termine « speciale » va soppresso in ogni caso; si potrebbe forse parlare di un esame « straordinario », restando salve naturalmente tutte le prove normali relative agli esami di abilitazione.

Con queste poche modifiche, insomma, io pregherei la Commissione di volere approvare il disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si trova in una posizione curiosa e non certamente facile, come tutti loro possono immaginare. Innanzitutto, è stato da qualcuno richiamato un dovere primario che avrebbe avuto il Governo di presentare un disegno di legge organico per il reclutamento dei professori della scuola media, onde evitare che iniziative parlamentari si sovrapponessero l'una all'altra, creando magari prospettive caotiche precludenti una visione organica del problema.

La Commissione sa benissimo, per esperienza, che al Governo alle volte riesce assai difficile preparare un disegno di legge che richiede il concerto dei vari Ministeri, per le opposizioni durissime che trova, per esempio, al Ministero del tesoro, per dei richiami e delle indicazioni tradizionali, anche per quanto riguarda la istituzione di nuove cattedre. Nel disegno di legge al vostro esame, come potete rilevare, è stato invece tolto il concerto col Tesoro per l'istituzione di nuove cattedre.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad indicare il numero delle cattedre reali che esistono e che sono necessarie alla scuola. Si tratta di un'eccezionale occasione per immettere in ruolo un numero sempre più largo di insegnanti, attraverso cui riusciamo ad incrementare l'aliquota delle cattedre a disposizione della scuola.

Questo è un fatto molto importante che vorrei la Commissione tenesse presente, perchè abbiamo fatto un notevole passo avanti a vantaggio della scuola, lasciando alla scuola stessa una certa autonomia, proprio nel settore più delicato, che è quello del-

l'accertamento delle sue reali necessità in materia di cattedre e, quindi, di posti di ruolo.

E adesso faccio un passo indietro nel tempo. Un anno e tre mesi fa, in questa Commissione, è stato varato il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri, dopo una discussione ampia e quando, indubbiamente, la situazione della scuola italiana era molto diversa, come prospettiva, da quella attuale, per quanto concerne la riforma della scuola di secondo grado nei bienni e nei trienni successivi.

Tutto quanto il Ministero della pubblica istruzione doveva approntare, per l'esame del Consiglio dei ministri e l'approvazione del Consiglio superiore, è stato approntato e si trova adesso al Consiglio dei ministri; ma poichè i testi su cui discutere non ci sono ancora, riesce difficile prevedere un programma organico di immissione nei bienni e nei trienni della scuola secondaria di secondo grado in forma analoga a quanto dispone questo disegno di legge.

Allora, anche in considerazione di un altro disegno di legge, sempre d'iniziativa del senatore Bellisario, in corso di predisposizione sulla materia, la Commissione del Senato ha licenziato con l'approvazione questa proposta di legge e l'ha rimessa all'altro ramo del Parlamento, dove (come è stato ben ricordato) erano stati intanto presentati altri disegni di legge, da parte di vari gruppi parlamentari, relativi agli stessi problemi, affrontati e risolti, alle volte, con maggiore ampiezza, con maggiore puntualità e in forma più organica.

Ma quando alla Camera si formò il comitato ristretto (che ha lavorato per mesi e mesi) il Governo, che aveva dato il suo consenso all'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario, dichiarò che come testo, su cui svolgere la discussione alla Camera, assumeva quello licenziato dal Senato. Il Governo infatti aveva già scelto quel testo come strumento valido per poter affrontare, soprattutto inizialmente, i problemi aperti e che trovano origine nella scuola media dell'obbligo (dove oggi non arriviamo al 33-34 per cento dei professori di ruolo, e dove, con il presen-

te disegno di legge, e tutti gli emendamenti approvati dalla Camera, si prevede di potere arrivare, nel giro di due anni, a coprire il 72 per cento dei posti di ruolo, cioè che darà alla predetta scuola davvero una sua struttura organica consolidata, in condizione di sufficiente stabilità e funzionamento).

Il Governo, in realtà, si è preoccupato soprattutto della scuola media, che è la chiave di volta di tutto il sistema scolastico italiano e contro la quale si è scatenata tanta polemica — io ho avuto la fortuna di essere testimone, in questa Commissione, alla nascita della scuola media unificata, al processo evolutivo di questa scuola italiana —, ma che oggi, dobbiamo riconoscerlo, sta raccogliendo più consensi che dissensi per il modo come sta funzionando. Ed anche l'ultima questione concernente i presidi che si dovevano spostare eccetera, che aveva sollevato tante obiezioni e resistenze, oggi si sta rivelando invece molto interessante e finisce col trovare ancora consensi più di quanto si potesse immaginare.

Su questo argomento mi sono voluto soffermare per richiamare l'attenzione della Commissione su degli aspetti che, col procedere del tempo, acquistano una rilevanza molto diversa da quella che può apparire in un primo momento. Così accadde, per esempio, anche quando si trattò della legge n. 831, che varammo in una fortunata giornata di luglio, in questa Commissione, che aveva incontrato durante la discussione contrasti esasperati e che poi, invece, ha finito col raccogliere più consensi che dissensi. Tutte le persone di buona volontà che operano nella scuola, dicono oggi, infatti, che coloro i quali sono entrati nella scuola media attraverso la legge n. 831, rendono bene e con molto impegno ed entusiasmo.

Diceva giustamente il senatore Baldini che nessun professore vuol mettersi in condizioni di inferiorità di fronte agli alunni ed ai colleghi; siamo certi che quindi anche gli insegnanti di cui ci occupiamo sapranno convenientemente prepararsi; del resto, tutti i professori italiani sono autodidatti, perchè non è certo l'Università quella che forma i professori.

Da tutte le parti è stato detto che dalla Camera ci è pervenuto un testo completamente modificato, tanto che il disegno di legge non è più lo stesso; questo non è assolutamente vero. Ci sono state delle anticipazioni e delle posposizioni, ma se ci curassimo di fare un testo comparato, vedremmo che la Camera non ha modificato sostanzialmente quanto il Senato aveva già disposto; ha solamente aggiunto alcune norme, in particolare con gli articoli 5 e 7.

L'articolo 5 — che tende ad evitare che gli insegnanti, i quali attualmente prestano la loro opera nella scuola secondaria superiore, attratti dalla prospettiva di una immissione nei ruoli della scuola media, abbandonino la scuola secondaria superiore — va ridimensionato, ma lo spirito che ha mosso il legislatore è fundamentalmente giusto.

Per quanto riguarda l'articolo 7, vorrei ricordare che il Governo, a mio mezzo, ha già precisato alla Camera che con esso si fa riferimento ad una normale abilitazione — riservata a determinate categorie di insegnanti — da conseguire sulla base delle nuove classi di concorsi previste per la scuola media.

Vorrei poi dire che io ero contrario all'emendamento che favorisce coloro che hanno insegnato negli anni 1949-50 e 1950-1951, ma la Commissione ha ritenuto di fare opera di giustizia nei confronti di questi insegnanti.

Mi riservo in ogni caso di fornire ulteriori precisazioni nel corso della discussione dei singoli articoli. Vorrei terminare infine, con una importante puntualizzazione. La sollecita approvazione di questo disegno di legge consentirà di preparare alcune delle graduatorie previste entro il prossimo 1° ottobre e ci metterà in grado di assicurare alla scuola media tranquillità ed ordine. Non possiamo, poi, senatore Romano, chiedere i corsi di abilitazione, perchè il disegno di legge sui corsi universitari è ancora in discussione ed altri impegni non sono stati ancora accettati dal Consiglio dei ministri e non sono venuti in discussione.

Abbiamo bisogno, per lo meno, di dare tranquillità alla scuola media, con un numero maggiore di insegnanti stabili e con il

vantaggio che quando questi insegnanti entreranno in graduatoria e avranno l'assegnazione delle sedi, accetteranno di andare anche in sedi periferiche, perchè la scuola media richiede che i suoi insegnanti non si concentrino nei capoluoghi; la scuola media infatti ha bisogno di insegnanti i quali ritengano che ha maggior valore l'insegnamento, quando docenti, edificio e alunni sono in uno stesso comprensorio.

Quindi raccomando di fare in modo che il Governo possa avere questo strumento per poter operare già per il 1° ottobre nel senso indicato.

S C A R P I N O . A questo punto vorrei pregare il Presidente di sospendere la discussione perchè possiamo studiare gli emendamenti da presentare.

S P I G A R O L I . Bisogna stabilire innanzitutto se vogliamo o meno apportare emendamenti.

P R E S I D E N T E . Lei pone una pregiudiziale non accettabile.

S P I G A R O L I . Perchè non è accettabile? Faccio presente, proprio richiamandomi alla concretezza di cui si è tanto parlato, che se vogliamo essere concreti dobbiamo procedere per questa strada, perchè

se riteniamo di apportare emendamenti, potremmo anche considerare l'opportunità di introdurre qualche emendamento all'articolo 1.

R O M A N O . Proporrei di affidare ad una Sottocommissione il compito di concordare gli emendamenti da apportare al provvedimento. Se la proposta venisse accolta, noi ci impegniamo a discuterli nel giro di poche ore.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo sulla proposta del senatore Romano, possiamo procedere alla nomina di una Sottocommissione — formata dai senatori Baldini, Basile, Bellisario, Tullia Romagnoli, Scarpino e Trimarchi —, che nel pomeriggio di oggi si riunirà per concordare gli emendamenti da apportare al provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari